



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

MILANO, 10 GENNAIO 2022

**Spettabile
Clientela**

**OGGETTO: NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE
COLLABORAZIONI OCCASIONALI ALL'ISPettorATO DEL LAVORO.**

Spettabile clientela,

vi informiamo che, prima di avvalersi dell'attività fornita da lavoratori autonomi occasionali, è necessario procedere a una comunicazione (tramite SMS o email) all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, così come già accade per i lavoratori intermittenti.

Più precisamenti

Con la conversione in Legge del Decreto Legge n. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale), è stata introdotto l'obbligo di inviare una comunicazione preventiva all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, prima dell'avvio di attività dei lavoratori autonomi occasionali.

I lavoratori autonomi occasionali sono coloro che svolgono, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, un'opera o un servizio in favore di un committente. Tale attività dev'essere svolta in maniera occasionale e non abituale. Nel caso dei pubblici esercizi, possono essere ad esempio gli artisti quali ballerini, musicisti, cantanti, ecc. Si tratta di professionisti che devono essere in possesso di "certificato di agibilità" rilasciato dall'INPS (ex Enpals).

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

La norma introdotta in sede di conversione, stabilisce che, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica, secondo le regole previste dall'art. 15, c. 3 del D.lgs. 81/2015 ai sensi del quale "prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica". In pratica sono le medesime regole dei contratti di lavoro intermittente ("a chiamata").

In caso di violazione dell'obbligo di preventiva comunicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Anche se la norma è già operativa, sull'argomento dovrebbe essere pubblicata una circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che potrebbe chiarire alcuni dubbi interpretativi.

In ogni caso, noi vi sconsigliamo vivamente di continuare ad utilizzare le collaborazioni occasionali. Nella speranza che seguiate il ns. consiglio, porgiamo cordiali saluti.

Dott. Monica Melani

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

2

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015